

D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 (1).

**Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (2)
(3).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 ottobre 1993, n. 234, e convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n. 494 (Gazz. Uff. 4 dicembre 1993, n. 285). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 7 giugno 1993, n. 181, e del D.L. 6 agosto 1993, n. 282, non convertiti in legge.

(2) Vedi, anche, l'art. 32, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

(3) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135 e il comma 584 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza n. 1456/92 in data 12 giugno 1992 del tribunale amministrativo regionale del Lazio - III sezione, pubblicata il 5 novembre 1992, che ha annullato il decreto del Ministro della marina mercantile in data 18 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1991, attuativo delle disposizioni di cui al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

01. 1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:

a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (4) (5) (6).

2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza (7).

2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (8).

(4) Comma prima sostituito dall'art. 10, L. 16 marzo 2001, n. 88 e poi così modificato dall'art. 13, L. 8 luglio 2003, n. 172. Per l'interpretazione delle parole «Le concessioni di cui al comma 1» vedi il comma 1 del suddetto articolo 13.

(5) Articolo premesso all'art. 1 dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494.

(6) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

(7) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 8 luglio 2003, n. 172.

(8) Comma aggiunto dal comma 250 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

02. 1. ... (9).

2. ... (10) (11).

(9) Il comma 1 del presente articolo, premesso all'art. 1 dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494, sostituisce il secondo e il terzo comma dell'art. 37 del codice della navigazione.

(10) Il comma 2 del presente articolo, premesso all'art. 1 dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494, inserisce l'art. 45-bis del codice della navigazione.

(11) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

03. 1. I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti per territorio;

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge

30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data:

1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B;

1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;

1.3) area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;

1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.3);

2) per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, i seguenti criteri:

2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione;

2.2) per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla lettera b), numero 1);

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona;

2) nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali;

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;

f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento (12).

2. Alla determinazione dei canoni annui delle concessioni di cui all'art. 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, nonché di quelli relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456, convertito dalla legge 22 dicembre 1927, n. 2535, e successive modificazioni, e di quelli comunque concernenti attività di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del Ministro della marina mercantile, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze (13).

3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto (14).

4. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, anche pluriennali, devono essere rapportati alla effettiva utilizzazione del bene oggetto della concessione se l'utilizzazione è inferiore all'anno, purché non sussistano strutture che permangono oltre la durata della concessione stessa (15) (16).

4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, le concessioni di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni (17).

(12) Comma così sostituito dal comma 251 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(13) I canoni annui di cui al presente comma sono stati determinati, per l'anno 1994, con D.M. 15 novembre 1995, n. 595.

(14) Comma così sostituito dal comma 252 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(15) Articolo premesso all'art. 1 dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494. Vedi, anche, l'art. 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(16) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

(17) Comma aggiunto dal comma 253 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

04. 1. I canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso (18).

2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito dell'emanazione del suddetto decreto (19) (20).

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 5 dicembre 2002, il D.Dirett. 26 novembre 2003, il D.Dirett. 30 novembre 2004, il D.Dirett. 28 novembre 2005, il D.Dirett. 21 novembre 2006 e il D.Dirett. 27 novembre 2007.

(19) Articolo premesso all'art. 1 dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494. Vedi, anche, l'art. 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(20) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

1. 1. I canoni annui relativi alle concessioni di beni demaniali marittimi, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime, regolarmente assentite ai sensi degli articoli 36 e 38 del codice della navigazione e degli articoli 8, 9 e 35 del citato regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con D.P.R. n. 328 del 1952, sono aggiornati, per le concessioni aventi decorrenza dagli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, sulla base delle variazioni del potere d'acquisto della lira, accertate dall'ISTAT, con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel 1989 ai sensi delle disposizioni attuative del D.L. 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, purché il titolo concessorio non contenga la determinazione definitiva del canone (21) (22).

(21) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494. Vedi, anche, l'art. 10, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(22) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

2. - 4. ... (23) (24).

(23) Articoli soppressi dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494.

(24) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

5. 1. Le somme per canoni demaniali eventualmente versate in eccedenza rispetto a quelle dovute per gli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 sono compensate con quelle da versare, allo stesso titolo, ai sensi del presente decreto (25) (26).

1-bis. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione (27).

(25) Così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494.

(26) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

(27) Comma aggiunto dal comma 255 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

6. 1. Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle regioni, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, queste sono comunque delegate alle regioni. Da tale termine le regioni provvedono al

rilascio e al rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nei limiti e per le finalità di cui al citato articolo 59, applicando i canoni determinati ai sensi dell'articolo 04 del presente decreto (28).

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995, alle regioni è devoluto l'eventuale maggior gettito derivante dalla riscossione dei canoni di cui all'articolo 04 rispetto a quello già previsto nel bilancio pluriennale dello Stato.

3. Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi (29) (30) (31).

(28) Per la proroga del termine al 31 dicembre 1995, vedi l'art. 16, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535.

(29) Vedi, anche, il comma 254 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(30) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494.

(31) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

7. 1. Gli enti portuali potranno adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel presente decreto, che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso.

2. Negli ambiti territoriali degli enti portuali, l'utilizzazione degli immobili demaniali da parte di altre amministrazioni dello Stato, per lo svolgimento di funzioni o compiti attinenti ad attività marittime o portuali, non comporta corresponsione di alcun canone.

3. L'adozione di autonomi criteri di determinazione delle misure dei canoni non potrà comportare la disapplicazione della disciplina della materia quale indicata dalla lettera i) del comma 1 dell'art. 3 e dal comma 2 del medesimo articolo.

4. Per le aree date in concessione alle società sportive non aventi finalità di lucro, gli enti portuali non potranno determinare incrementi delle misure dei canoni di cui al presente decreto (32) (33).

(32) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494.

(33) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

8. 1. A decorrere dal 1990, gli indennizzi dovuti per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone del mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per utilizzazioni difformi dal titolo concessorio, sono determinati in misura pari a quella che sarebbe derivata dall'applicazione del presente decreto, maggiorata rispettivamente del duecento per cento e del cento per cento (34) (35).

(34) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 257 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(35) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

9. 1. Ferma restando la norma di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , laddove esistano obiettive difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 (36) gli stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale.

2. Le spese progettuali ed esecutive da sostenere per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono ripartite, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, tra tutti i concessionari delle aree appartenenti al tratto omogeneo di litorale indicato nel medesimo comma 1. La ripartizione delle quote spettanti è determinata dall'autorità marittima competente, in relazione all'entità del canone annuo di concessione. Il pagamento delle quote è condizione per l'attribuzione, il rinnovo o il mantenimento della concessione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della citata legge n. 104 del 1992 (37) (38).

(36) Termine prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 16, D.L. 21 ottobre 1996, n. 535.

(37) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 494.

(38) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

10. 1. Il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e ogni altra norma in contrasto o incompatibile con il presente decreto sono abrogati (39).

(39) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

11. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge (40).

(40) Sull'applicabilità delle norme contenute nel presente decreto, vedi il comma 8 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.